

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-6118 del 16/12/2020 |
| Oggetto | Società MG RECYCLING SRL in Comune di Bondeno - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di PRODUZIONE MACCHINE COMBinate (TRITURATORI, MULINI E SEPARATORI) PER IL RICICLAGGIO DEL RAME E PRODOTTI DERIVATI autorizzata con atto DET-AMB-2018-3907 del 27/07/2018 adottato da Arpae. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2020-6276 del 16/12/2020 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara |
| Dirigente adottante | MARINA MENGOLI |

Questo giorno sedici DICEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 27559/2020/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **MG RECYCLING SRL** con sede legale in Comune di Bondeno in Via Rossaro 7 ed impianto in Comune di Bondeno al medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Bondeno n. 29231 del 25/09/2020. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **PRODUZIONE MACCHINE COMBinate (TRITURATORI, MULINI E SEPARATORI) PER IL RICICLAGGIO DEL RAME E PRODOTTI DERIVATI** autorizzata con atto DET-AMB-2018-3907 del 27/07/2018 adottato da Arpae.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 24/09/2020 trasmessa dallo SUAP del Comune Bondeno e assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 23/10/2020 con il n. PG/2020/153624 presentata al SUAP del Comune di Bondeno in data 24/09/2020 ed integrata in data 15/10/2020 dalla Società **MG RECYCLING SRL** dal Sig. Guido Blo in qualità di Legale rappresentante, con sede legale in Comune di Bondeno in Via Rossaro 7 – CF 02303560367 - ed impianto in Comune di Bondeno al medesimo indirizzo della sede legale, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **PRODUZIONE MACCHINE COMBinate (TRITURATORI, MULINI E SEPARATORI) PER IL RICICLAGGIO DEL RAME E PRODOTTI DERIVATI** autorizzata con atto DET-AMB-2018-3907 del 27/07/2018 adottato da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica delle matrici ambientali emissioni in atmosfera ed impatto acustico più precisamente:
 - per quanto riguarda le emissioni in atmosfera:
 - aumento della portata dell'emissione E1 dovuta alla necessità di avere un impianto di captazione più performante per la rimozione dagli ambienti di lavoro degli inquinanti; l'impianto sarà dotato anche di un nuovo sistema di abbattimento;
 - l'impatto acustico complessivo dello stabilimento risulta cambiato alla luce delle modifiche proposte.

- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;
 - L. 447/95
- Visti, altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - Autorizzazione Unica Ambientale atto DET-AMB-2018-3907 del 27/07/2018 adottato da Arpae;
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:
 - aumento della portata dell'emissione E1;
 - variazione dell'impatto acustico dello stabilimento a seguito delle modifiche proposte
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- vista l'Autorizzazione Unica Ambientale atto DET-AMB-2018-3907 del 27/07/2018 adottato da Arpa;
- vista la dichiarazione di invarianza per quanto riguarda gli scarichi idrici (domestici in pubblica fognatura) e alla comunicazione relativa alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, contenuta nell'istanza;
- preso atto che:
 - l'attività svolta dalla ditta consiste nella progettazione, realizzazione e commercializzazione di attrezzature o impianti per il trattamento ed il recupero di materiali;
 - l'attività di recupero di rifiuti in regime di comunicazione riguarda esclusivamente attività di collaudo dei suddetti impianti utilizzando rifiuti messi a disposizione mediante acquisto diretto o da potenziali clienti, esclusivamente come campioni rappresentativi per il collaudo;
- vista la Relazione Tecnica di Arpae - Servizio Territoriale PG/2020/161279 del 06/11/2020 relativa alle emissioni in atmosfera, con richiesta di integrazioni;

- viste le integrazioni della Società in oggetto trasmesse dal SUAP del Comune di Bondeno e assunte al PG di Arpae in data 27/11/2020 con il n PG/2020/172256;
- Visto il parere del Comune di Bondeno in merito all'impatto acustico e all'aspetto urbanistico e sanitario trasmesso dal SUAP del Comune di Bondeno con la medesima nota assunta al PG di Arpae in data 27/11/2020 con il n PG/2020/172256;
- vista la Relazione Tecnica di Arpae - Servizio Territoriale PG/2020/177567 del 07/12/2020 relativa alle emissioni in atmosfera, nella quale si valutano favorevolmente le modifiche proposte dalla Società in oggetto;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali".

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Bondeno alla Società **MG RECYCLING SRL** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Bondeno in Via Rossaro 7 ed impianto in Comune di Bondeno al medesimo indirizzo della sede legale, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **PRODUZIONE MACCHINE COMBinate (TRITURATORI, MULINI E SEPARATORI) PER IL RICICLAGGIO DEL RAME E PRODOTTI DERIVATI** autorizzata con atto DET-AMB-2018-3907 del 27/07/2018 adottato da Arpae.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale | Ente Competente |
|--------------------------------|--|-----------------|
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 | Arpae |
| Rifiuti | Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs.152/06 | Arpae |
| Rumore | Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11 | Comune |

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **A** e denominate **E1** ed **E2**;
- Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

| EMISSIONI | E1 Saldatura (modificata) | E2 Taglio al plasma |
|----------------------------------|--|-------------------------------|
| Portata (Nm ³ /h) | 6.000 | 3.000 |
| Durata (h/giorno) | 8 | 8 |
| Altezza minima (m) | 9 | 9 |
| Inquinanti (mg/Nm ³) | | |
| Materiale particellare | 10 | 10 |

| | | |
|--|---------|---------|
| Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂) | 5 | 20 |
| Monossidi di Carbonio | 10 | 5 |
| Cromo (VI) ed i suoi composti (espressi come Cr) | 1 | 1 |
| Nichel ed i suoi composti (espressi come Ni) | 1 | 1 |
| Sistema di abbattimento | nessuno | nessuno |

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1** ed **E2** con **periodicità almeno annuale**;

3. l'altezza minima dei camini dovrà essere più alta di almeno 40 cm del colmo del tetto e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 metri;
4. Per l'emissione modificata **E1** dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269 comma 5 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
 - la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'emissione modificata **E1**, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo ***all' Arpae di Ferrara e allo SUAP del Comune di Bondeno***;
 - entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto, l'emissione modificata **E1** deve essere **messa a regime**;
 - dalla data di messa a regime dell'impianto, **ed entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulla emissione modificata **E1** in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli ***all' Arpae di Ferrara e allo SUAP del Comune di Bondeno***;
5. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

6. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
7. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al- punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **B**.
8. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli , o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta)
9. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
10. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae **entro 24 ore** dall'accertamento.
11. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
12. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;

B) RIFIUTI

I S C R I V E

la Società **MG RECYCLING SRL**, con sede legale nel Comune di Bondeno, Via Rossro 7, C.F. 02303560367 ed impianto nel Comune di Bondeno, al medesimo indirizzo della sede legale al **REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**

L'attività di recupero ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi potrà essere esercitata con riferimento alle tipologie e all'attività di recupero di rifiuti di seguito indicate (DM 5/02/1998 e smi):

3.2 Tipologia: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe:

CER: 191203 – 120103 – 120104 – 170401 – 170402 – 170403 – 170404 – 170406 – 170407 – 191002

3.2.3 Attività di recupero:

c) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <2% in peso
- PCB e PCT <25 ppb,
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale
- solventi organici <0,1% in peso
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Quantitativi:

t/anno 20, messa in riserva istantanea 5 metri cubi

5.7 Tipologia: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto:

CER: 160216 – 170402 - 170411

5.7.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento, macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e recupero della frazione plastica nell'industria delle materie plastiche [R3]

Quantitativi:

t/anno 50, messa in riserva istantanea 10 metri cubi

5.8 Tipologia: spezzoni di cavo di rame ricoperto:

CER: 170401 – 170411 – 160118 – 160122 - 160216

5.8.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento; macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e recupero della frazione plastica e in gomma nell'industria delle materie plastiche [R3].

Quantitativi:

t/anno 50, messa in riserva istantanea 10 metri cubi

5.19 Tipologia: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC:

CER: 160214 - 160216

5.19.3 Attività di recupero:

messa in riserva di rifiuti [R13] con asportazione di eventuali batterie e pile; disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche; estrazione e messa in sicurezza dei tubi catodici con separazione e raccolta delle polveri presenti; separazione delle componenti di plastica, gomma, ecc., laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura; frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche; macinazione e granulazione della frazione costituita da gomma e della frazione plastica per sottoporle alle operazioni di recupero nell'industria delle materie plastiche e della gomma [R3] e per sottoporre i rifiuti metallici all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4]

Quantitativi:

t/anno 10, messa in riserva istantanea 5 metri cubi

e alle seguenti prescrizioni:

1. Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel D.M. 5/02/1998 e smi;
2. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ciascun anno;
3. La società iscritta con il presente atto deve essere in possesso di tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti di cui al Titolo I Capo I della parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi;

C) IMPATTO ACUSTICO

- l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
- dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
- per le fasi di carico/scarico in entrata/uscita si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, tramite idonea organizzazione delle attività.

Il presente atto sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Bondeno, l'atto di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-3907 del 27/07/2018 adottato da Arpae.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Bondeno una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Bondeno.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Bondeno e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Bondeno che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Bondeno.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.